

STATUTO

FONTURSIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPATRANSONE AP CONTRADA
FONTURSIA 1

Numero REA: AP - 200506

Codice fiscale: 02221760446

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile i costituiti dichiarano che l'ammontare pre-	
	visto per la costituzione della società è di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola ze-	
	ro zero).	
	ARTICOLO SESTO	
	I soci, signori VECCIA Filippo, BOTTICELLI Maria e CORRADETTI Valentina, appro-	
	vano le norme relative al funzionamento della società contenute nello statuto che co-	
	stituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene qui in appresso ri-	
	portato per intero.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"FONTURSIA Cooperativa Sociale"	
	<u>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	ART. 1 - Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge	
	381/91, è costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civi-	
	le sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente	
	denominazione "FONTURSIA Cooperativa sociale"	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del	
	codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di	
	attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio con-	
	vocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni,	
	in quanto compatibile.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile	
	2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Regionale delle	
	Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le	
	cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e,	

	ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle società cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Ripatransone (AP), all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter	
	disp.att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali o-	
	perative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento del-	
	la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze.	
	ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta).	
	<u>TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO</u>	
	ART. 4 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento del-	
	le attività di impresa appresso indicate, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate, in attività diverse (agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi), ai sensi dell'art.1, lettera "b" e 4 della legge n.381/91, at-	
	tuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che	
	ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	

	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione la-	
	vorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimen-	
	to di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa	
	ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed ap-	
	provato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli orga-	
	ni sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; par-	
	tecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; con-	
	tribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le	
	proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come	
	"socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i	
	soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa	
	e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statu-	
	to sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	

	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma se-	
	guendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo	
	mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi preva-	
	lentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interes-	
	si.	
	ART.5 - La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende	
	realizzare i propri scopi sociali mediante l'esercizio delle seguenti attività:	
	- commercio al minuto, all'ingrosso, con tecnologie digitali ed on line, di olio, vini e	
	prodotti tipici;	
	- attività di impresa agricola di produzione di cereali, frutta, verdura, olivicola e vitivini-	
	cola;	
	- produzione, organizzazione, allestimento e gestione di servizi, eventi ed attività cul-	
	turali, musicali, sportive ed artistiche;	
	- realizzazione, organizzazione, allestimento gestione di servizi turistici, agrituristici,	
	welness ed affittacamere;	
	- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, realizzazione e gestione di ri-	
	storanti, pub, pizzerie.	
	I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devo-	
	no essere socie della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili,	
	da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione tempo-	
	ranea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative pri-	
	vate, stipulando contratti e convenzioni;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per	

	l'espletamento delle attività sociali;	
	- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali	
	necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro	
	per i propri soci cooperatori;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreati-	
	va e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere, in	
	modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente e-	
	semplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società,	
	consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'atti-	
	vità sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operati-	
	vità nei confronti del pubblico, nonchè partecipare sia come capogruppo sia come	
	semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies	
	C.C.;	
	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.	
	c) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a svilup-	
	pare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri a-	
	derenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, age-	

	volazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze fi-	
	nanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;	
	d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e parte-	
	cipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'ogget-	
	to sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previ-	
	sto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-	
	tizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità	
	di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno ap-	
	provato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la rac-	
	colta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge	
	La Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvi-	
	denze ed agevolazioni di legge.	
	La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di program-	
	mazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di ammini-	
	strazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ri-	
	partizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codi-	
	ce Civile.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in	
	misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.	

TITOLO III - SOCI	
ART. 6 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, è illimitato e va-	
riabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della	
Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.	
Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque di-	
ventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quel-	
le della cooperativa stessa.	
La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote	
sottoscritte.	
ART. 7 - Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire,	
che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione profes-	
sionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamen-	
te cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzio-	
namento della Cooperativa.	
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
zione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso	
dei seguenti requisiti:	
a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.381/91;	
b) soci lavoratori;	
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	

	solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per	
	lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	ART.8 Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527 comma 3 del codice civile,i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in	
	possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto che intendano comple-	
	tare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento in cooperati-	
	va.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata,nei limiti	
	di legge,in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo am-	
	ministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476,comma 2	

	e 3 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'even-	
	tuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualisti-	
	co allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre	
	a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del	
	socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà	
	essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'arti-	
	colo 7 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Ai soci operatori speciali può essere erogato il ritorno anche in misura inferiore ri-	
	spetto ai soci operatori ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finaliz-	
	zata all'inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque	

	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente ti-	
	tolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	ART. 8 bis - I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare	
	domanda scritta contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; l'indicazione	
	dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere	
	inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa	
	nonchè gli eventuali regolamenti interni.	
	Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Co-	
	operativa prima del quale non è ammesso il recesso.	
	Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sot-	
	toscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, nu-	
	mero dei soci;	
	b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa	
	nonchè gli eventuali regolamenti interni.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione	
	dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della	

	domanda di adesione.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro	
	Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di	
	amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comu-	
	nicaazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, che potrà	
	versare a rate, e precisamente:	
	a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo	
	dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in ap-	
	presso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a	
	mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibe-	
	ra diventerà inefficace.	
	ART. 10 - I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di am-	
	ministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale,	
	in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito	
	regolamento approvato all'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.	
	ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione,	

	per morte del socio, nonchè per liquidazione o fallimento.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli a-	
	venti diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limita-	
	tamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.	
	Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del so-	
	cio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto.	
	Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci,	
	può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di deca-	
	denza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In	
	manca di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari	
	dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma	
	loro liquidata in caso di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del	
	socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio de-	
	funto.	
	ART. 12 - Salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore, oltre che nei casi	
	previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio che :	
	a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	

	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di	
	questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle doman-	
	de di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento	
	dell'attività sociale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legiti-	
	timano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di ammi-	
	nistratore deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni del ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al colle-	
	gio arbitrale, se nominato ovvero all'autorità giudiziaria.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al	
	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 13 - L'organo di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci	
	ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e	
	precisamente:	
	- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore	
	della Cooperativa.	
	ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo di amministrazione può e-	
	scludere il socio che:	
	a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le	
	disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministra-	
	zione;	
	b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qual-	

	siasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sotto-	
	scritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera racco-	
	mandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto	
	trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda	
	parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del-	
	la Cooperativa.	
	ART. 15 - Le deliberazioni prese dall'organo di amministrazione a norma degli artt. 9,	
	11, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interes-	
	sato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale, se nomi-	
	nato, oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione com-	
	porta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla	
	decisione del collegio arbitrale.	
	<u>TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE</u>	
	ART. 16 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote,	
	ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte dai soci co-	
	operatori e dai soci volontari;	
	b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamen-	
	to aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale	
	di euro 50,00 (cinquanta/00) ognuna detenute dai soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al-	
	l'art.20 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o	

	decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;	
	d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro	
	importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in	
	conto capitale da enti pubblici o privati;	
	e) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla so-	
	cietà al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riser-	
	va speciali costituiti in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al	
	suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'ar-	
	ticolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	ART. 17 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno	
	o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scrit-	
	ta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo	
	in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Pertanto, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora decorsi sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta di autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo	
	amministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi potrà tra-	
	sferire la sua quota e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per	
	divenire socio dovrà essere iscritto nel libro soci.	
	<u>TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</u>	
	<u>DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO</u>	
	ART. 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	ART. 19 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla	

	compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi	
	della normativa vigente.	
	ART. 20 - Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva	
	del bilancio deve essere destinata:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra	
	i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977	
	n.904;	
	b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge	
	59/92;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai	
	fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici, e che	
	non potrà superare, in ogni caso, il limite di cui all'art. 2514 lett. a) c.c. ;	
	d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni	
	nella forma prevista dalla Legge 59/1992;	
	e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superio-	
	re del 2% rispetto a quello stabilito per i soci operatori;	
	f) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal	
	Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questo delegato, ai sensi dell'art.	
	2536 del codice civile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la tota-	
	lità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) sia	
	devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria.	
	Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte	

	le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita del-	
	la società nè all'atto dello scioglimento.	
	ART. 21 - L'assemblea, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica,	
	in sede di approvazione del bilancio e su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	può deliberare, nei limiti di cui all'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, la ripartizione di ristorni ai soci coo-	
	peratori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettiva-	
	mente realizzati.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati nel regolamento mutualistico, da	
	approvarsi dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice	
	civile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:	
	a) in base al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto al monte – ore totale di	
	lavoro di tutti i soci;	
	b) in base al trattamento economico erogato a ciascun socio rispetto ai componenti	
	salario/contr./tfr. (salario/contributi/T.F.R.).	
	Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2514	
	c.c.	
	La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente sta-	
	tuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea,	
	che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della ge-	
	stione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e di-	
	viene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assem-	
	blare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.	
	Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizio-	
	ne dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il	

	rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio	
	medesimo o ai suoi eredi il ristorno.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore	
	con le seguenti modalità alternative:	
	a) mediante attribuzione di una somma di denaro;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento	
	gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dal-	
	l'art. 2525 del codice civile.	
	<u>TITOLO VI - ORGANI SOCIALI</u>	
	ART. 22 - Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Presidente;	
	d) l'organo di controllo, se nominato.	
	<u>A) ASSEMBLEA - DECISIONI SOCI</u>	
	ART. 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti competenze:	
	a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;	
	b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica	
	non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	

	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e	
	sulla revoca della liquidazione;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua	
	competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti let-	
	tere "a", "d" ed "e", nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei	
	soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto	
	e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di	
	cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito re-	
	golamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che	
	la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di	
	voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza	
	ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assem-	
	bleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in	
	una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e	
	quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli	
	argomenti da trattare, compresa la menzione dell'eventuale parere dell'organo di con-	

	trolo, se nominato.	
	La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in	
	appresso stabilito, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla	
	decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento,	
	ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di	
	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.	
	Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indica-	
	re il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede	
	sociale.	
	Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 20 (ven-	
	ti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere u-	
	na approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.	
	La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.	
	Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo	
	che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devo-	
	no essere conservate dalla società.	
	Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'or-	
	gano amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevi-	
	mento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai	
	soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che	
	siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	

	ci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.	
	ART. 24 - Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo	
	riterrà opportuno.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della se-	
	de sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della	
	sede sociale e spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea,	
	con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci, ovvero a	
	mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito al numero di telefax, all'indirizzo	
	di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comuni-	
	cati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In ogni caso dovrà essere	
	comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione. Nel-	
	l'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda con-	
	vocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assem-	
	blea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la	
	relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi di-	
	ritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione en-	

	tro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazio-	
	ne del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ra-	
	gioni della dilazione.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a	
	tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.	
	ART. 25 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rap-	
	presentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qua-	
	lunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello	
	scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della so-	
	cietà, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in secon-	
	da convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono es-	
	sere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i	
	soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperati-	
	va: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci	
	intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.	
	ART. 26 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sotto-	
	scritta.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare	

	un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'as-	
	semblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve	
	essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatarî gli am-	
	ministratori.	
	ART. 27 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione	
	salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presie-	
	derla.	
	Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente	
	è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che	
	può essere anche non socio.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	
	rio; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il	
	verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni dell'assemblea.	
	<u>B) AMMINISTRAZIONE</u>	
	ART. 28 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assem-	
	blea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria	
	dei soci sovventori.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal	

	prestare cauzioni.	
	Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	L'assemblea dei soci, sentito l'organo di controllo, può assegnare agli amministratori	
	un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per	
	la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo	
	fondo di quiescenza.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determina-	
	re la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attri-	
	buiti ad alcuni degli amministratori.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è	
	stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approva-	
	zione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383,	
	terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarci-	
	mento del danno.	
	Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presi-	
	dente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nomina-	
	re un segretario anche al di fuori del consiglio.	
	ART. 29 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte	
	che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi	
	non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che	
	consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	

	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazio-	
	ne. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal se-	
	gretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assen-	
	tarsi dal consiglio al momento della deliberazione.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sot-	
	toscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioran-	
	za assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 30 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza	
	della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.	
	ART. 31 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto socia-	
	le.	

	All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla even-	
	tuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.	
	ART. 32 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed	
	i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici,	
	nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e	
	compensi.	
	Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative il consiglio di	
	amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle as-	
	semblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo neces-	
	sari.	
	Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il consiglio potrà anche	
	conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone i poteri e le	
	facoltà.	
	<u>C) IL PRESIDENTE</u>	
	ART. 33 - La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al presidente	
	del consiglio di amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza o impe-	
	dimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.	
	Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle	
	pubbliche relazioni, segue l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità	
	- amministrazione - progetti).	
	Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che	
	tecnici al di fuori del cooperativa.	
	Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attri-	

	buzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	<u>D) ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE</u>	
	ART. 34 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 del c.c., i soci devo-	
	no nominare l'Organo di Controllo che potrà essere monocratico o collegiale.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo	
	dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.	
	L'organo di controllo potrà essere nominato anche al di fuori dei casi di obbligatorietà.	
	Qualora la nomina non sia obbligatoria si applica il secondo comma dell'art. 2397 del	
	codice civile.	
	L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile, ove ammissibile ai sensi	
	della vigente normativa.	
	L'organo di controllo, ove nominato, dura in carica tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal mo-	
	mento in cui esso è stato ricostituito, ed è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	La nomina dell'organo di controllo è inoltre obbligatoria quando la società, ai sensi	
	dell'art. 2526 c.c., emetta strumenti finanziari non partecipativi.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la sua composizione de-	
	ve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.	
	ART. 35 - L'organo di controllo, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni	
	previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'am-	
	ministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto	

	ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilan-	
	cio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	L'organo di controllo deve anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza	
	delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso	
	di omissione da parte degli amministratori.	
	L'organo di controllo, può, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad at-	
	ti di ispezione e di controllo.	
	L'organo di controllo può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni sociali e su determinati affari.	
	L'organo di controllo, infine, ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	ART. 36 -L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione e delle assemblee.	
	L'organo di controllo che senza giustificato motivo non assiste alle assemblee e, du-	
	rante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decade	
	dall'ufficio.	
	<u>TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI</u>	
	ART. 37 - E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occa-	
	sione dello scioglimento della cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperati-	
	va le azioni dei soci sovventori hanno il diritto di prelazione sul rimborso del capitale	
	per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdi-	
	te non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se	

30 di 30